

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI AFFIDAMENTI PUBBLICI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'IRCCS - Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria (di seguito, Azienda).
2. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
3. Il Patto di Integrità negli affidamenti dell'Azienda, come previsto dal PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) adottato con Deliberazione n. 189 del 29/04/2022, regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
4. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Azienda e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
5. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'Azienda. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria ed alle procedure negoziate. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
6. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della partecipazione alla gara, e la stessa si impegna:

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.

Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, dichiara:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (*pantouflage*).
- di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
- di essere consapevole che qualora emerga la sopra citata situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara in esame (RUP), e al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria (RPCT).

2. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture l'operatore economico:

2.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

2.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite

terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

2.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 102 del Trattato sull'Unione Europea e sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che riguardano rispettivamente la tutela della concorrenza e il divieto di abuso di posizione dominante e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990 e s.m.i., recante “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*” che regolano le medesime materie, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

2.4 si impegna a segnalare all'Azienda qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

2.5 si impegna a segnalare all'Azienda qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

2.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

4. In caso di aggiudicazione, il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e s.m.i. o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

2. L'Azienda, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario in materia di subappalto.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione dalla gara, della risoluzione del contratto e escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica da parte dell'Azienda in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:

A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale di importo compreso dall'1% al 5% del valore del contratto;

B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

C. l'Amministrazione aggiudicatrice segnala all'Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici del Piemonte e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 affinché tengano conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Ogni controversia eventuale insorgente tra le Parti, inerente il presente Patto, verrà risolta in via esclusiva avanti al Tribunale del Foro di Alessandria.